

## Contraffazioni e contrasto giudiziario

«*In principio*» ..., «*erat verbum*», avrà pensato qualcuno dei presenti. Invece no: «*in principio*», già molti anni fa, il mercato delle contraffazioni era soltanto quello della duplicazione delle cosiddette opere dell'ingegno (brani musicali su supporti magnetici) e del commercio di capi di abbigliamento e accessori di alta moda, che ancora oggi la fanno da padroni e costituiscono il settore «storico» delle contraffazioni. Da notare, però, in primo luogo, che, in seguito alla delocalizzazione della produzione manifatturiera, spostata in Estremo Oriente, in particolare in Cina, è improprio in questi casi parlare di contraffazione in quanto si tratta di articoli provenienti dalla medesima, unica produzione che si differenziano dagli altri solo per i diversi canali di distribuzione. I tradizionali produttori napoletani dei falsi se ne sono lamentati e hanno issato cartelli che rivendicano la qualità dei «veri falsi napoletani!» In secondo luogo, l'acquirente di tali prodotti è ben consapevole di acquistare merce commercializzata in forma illegale e non è vittima di inganno, come avviene invece per l'acquisto di generi alimentari che indichino nell'etichetta una provenienza diversa da quella reale o caratteristiche diverse da quelle effettive ovvero siano contraffatte, alterate o adulterate nel significato autentico di tali termini: con danno del consumatore, qui vittima di inganno. Oggi il mercato ha perduto acquirenti a cagione della crisi economica e della differenza di prezzo della merce offerta in vendita sulle pubbliche vie delle nostre città con quella venduta negli esclusivi negozi del più sofisticato *made in Italy* (ma ormai pressoché solo ad acquirenti Giapponesi, Coreani e Russi) a prezzi deliberatamente stratosferici, non giustificati se non dalla *griffe* dell'apparente fabbricante. Oggi la gamma di contraffazioni è diventata vastissima.

Ci sono stati, infatti, sequestri delle merci più disparate: dal pellet per uso domestico di provenienza est-europea con imballaggi recanti marchi noti nel settore contraffatti, ai cuscini a sfera importati dalla Cina e commercializzati nei negozi di autoriscaldamento; dai tappi di plastica coprilattine con il marchio di una bibita molto nota trovati stipati in un *container* proveniente dall'Estremo Oriente ai capi di maglieria realizzati con pelo di coniglio spacciato per pregiato cachemire; dai cosmetici e profumi contenenti una elevata percentuale di sostanze tossiche e nocive ai giocattoli contraffatti nei quali è presente un'alta concentrazione di nichel e ai gioielli che egualmente presentano una quantità nociva dello stesso metallo; dalla pelletteria con elevato livello di piombo, alle sigarette contraffatte, con catrame e piombo in quantità centinaia di volte superiori alla norma.

Con l'ampliamento del settore si è avuta conferma, altresì, del diffuso interesse al fenomeno da parte della criminalità organizzata: sono risultati iscritti presso le Direzioni distrettuali antimafia 31 processi in fase dibattimentale per i reati di «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi» (art. 474 del codice penale) e di «partecipazione ad associazione di tipo mafioso» (il ben noto art. 416 *bis* dello stesso codice) finalizzata alla consumazione del reato sopra indicato.

In tale quadro generale delle contraffazioni, il dato di quelle alimentari e di agropirateria, oggetto di 16 processi penali in corso, sembra non particolarmente rilevante. Si tratta di contraffazioni sanzionate da una norma, l'art. 517 *quater*, introdotta nel nostro codice penale nel 2009 per punire chiunque «contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari». Si tratta, qui, di vere contraffazioni perché si dà al prodotto una origine diversa da quella reale, ma lo scarso numero di soli sedici processi riguardanti il suddetto reato non appare adeguato alla crescita delle contraffazioni alimentari, percepibile e assai diffusa.

Orbene, come ha osservato il Ministro della giustizia in audizione il 6 giugno di quest'anno alla *Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo*, il dato che vedrebbe trascurabili le contraffazioni alimentari è frutto di una divaricazione tra le statistiche e la realtà. La statistica, infatti, è quella scienza secondo la quale, se, in un arco temporale predefinito, uno dei presenti ha mangiato due polli ed io soltanto uno, abbiamo mangiato un pollo e mezzo ciascuno! Lo ha spiegato bene il Ministro Orlando, il cui Dicastero della giustizia dispone di una Direzione generale di statistica, osservando che il dato dei sedici processi ha effettivamente una scarsa incidenza percentuale sul totale delle contraffazioni ma è indicativo delle difficoltà di accertamento del reato piuttosto che della

effettiva entità del fenomeno.

Nella sua audizione il Ministro della giustizia si è soffermato, quindi, sulle difficoltà della repressione del fenomeno che richiede una forte cooperazione giudiziaria in ambito internazionale e sulla esigenza, in qualche modo connessa, di incrementare le misure amministrative di prevenzione. Questo spostamento di attenzione alla prevenzione sembra dovuto – esprimo qui una opinione del tutto personale – alla convinzione che ormai il contrasto giudiziario si avvia ad essere solo patrimoniale e solo preventivo, avendo la repressione penale mostrato la corda e dovendosi registrare il sostanziale fallimento: non vi è più alcun deterrente alla reiterazione di condotte illecite, non essendovi alcun rischio di essere condannati e ancor meno di espriare interamente e in carcere la pena nella misura determinata dal giudice di merito.

In verità il nostro legislatore dovrebbe considerare che non si può avere *«la botte piena e la moglie ubriaca»* e che interventi normativi come quelli recentissimi che vedono la necessità che le indagini preliminari si svolgano entro termini iugulatori («a pena di decadenza» si direbbe in procedura civile), non agevolano l'accertamento di fatti e responsabilità. Ed egualmente, rigide limitazioni nell'uso di mezzi di acquisizione della prova particolarmente efficaci, come le intercettazioni, indispensabili nel contrasto al crimine organizzato, rendono l'intervento repressivo penale scarsamente efficace. E si dovrebbe altresì considerare che il giurista settecentesco Cesare Beccaria criticava sì, le pene molto pesanti e sosteneva che non dovevano essere elevate, ma affermava anche che i condannati dovevano avere la certezza della loro esecuzione integrale, fino all'ultimo giorno (con qualche possibilità di eseguire la pena con modalità diverse solo in casi eccezionali).

Certamente è importante la novità legislativa cui ha fatto riferimento il Ministro della possibilità di ricorrere all'incidente probatorio per disporre perizia, essendo questa uno strumento di ricerca della prova indispensabile per le caratteristiche dei reati di cui parliamo; e senz'altro eguale importanza deve attribuirsi alla recente regolamentazione, adottata dal nostro Paese su sollecitazione dell'Unione europea, delle modalità operative delle «squadre investigative comuni». Anche esse, infatti, sono strumento di grande utilità nell'attività di investigazione per l'accertamento dei reati di contraffazione, notoriamente di carattere transnazionale. È altrettanto vero, però, che il ricorso alle investigazioni e l'utilizzazione dei risultati spesso si scontrano con le limitazioni di natura procedurale delle indagini preliminari. E che non sembrano destinate ad essere tempestivamente applicate le norme di diritto sostanziale del pregevole lavoro svolto dalla Commissione presieduta dal dott. Caselli, il cui elaborato finale contiene un articolato normativo, trasfuso in un disegno di legge governativo che più di un punto di partenza – come lo ha definito il Ministro Orlando – costituisce un punto di arrivo, da approvare in tempi brevissimi.

Ma lo spostamento di attenzione dal processo penale alle misure di prevenzione avviene in un momento di rinnovate perplessità – europee e nostrane – sulla legittimità del sistema di prevenzione. La Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, si è recentemente pronunciata, sia pure a maggioranza molto ristretta e con pareri ben motivati dei dissenzienti, in termini contrari al precedente orientamento, espresso in termini concordi a quelli della nostra Corte costituzionale. E, pur confermando che il sistema di prevenzione non ha natura penale, ha però affermato che si tratta comunque di un sistema sanzionatorio – sia quello delle misure personali che quello delle misure patrimoniali – cui devono applicarsi le garanzie dell'ordinamento penale e che, in particolare, deve rispettare i principi di tassatività, determinatezza e prevedibilità, oggi violati dalla normativa italiana. Con la conseguente impossibilità di applicare misure motivate solo dalla pericolosità generica.

In questa situazione sembra difficile ottenere risultati proficui sul piano del contrasto giudiziario, anche solo in chiave preventiva, e sarà necessario un maggiore impegno nella conduzione di indagini complesse che oggi vedono poche decine di procedimenti in fase di indagini preliminari e di giudizio.

Ad ogni buon conto il Ministro ha inteso riaffermare anche la tutela penale per contrastare le frodi nello specifico settore agroalimentare in quanto l'alterazione di un prodotto, di un marchio, di un brevetto in tale settore è spesso causa di effetti non trascurabili per la salute del consumatore e inoltre colpisce gravemente l'economia perché danneggia le imprese titolari dei marchi dei prodotti contraffatti. Era per impedire tali effetti che lo stesso Ministro aveva nominato la Commissione Caselli, al fine di sanzionare

tendenzialmente tutte le fattispecie di contraffazione. E la Commissione, come si è detto, vi ha puntualmente provveduto, depositando – ormai due anni fa – un elaborato che, trasfuso in un disegno di legge governativo, per ora riposa sonni tranquilli a Palazzo Chigi, non essendo stato ancora neanche ratificato dal Consiglio dei ministri.

*Cataldo Motta - Napoli, Novembre 2017*